REGOLAMENTO INTERNO
“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI "

## TITOLO I
## FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1 – Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura dell’Organo Amministrativo della “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI", di seguito per brevità anche “CER” e/o “Comunità”, ha lo scopo di disciplinare l’attività, l’organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della “CER”, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la “CER” che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell’ambito dell’attività della “CER”.
Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CER, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate dallo Statuto.

### Articolo 2 – Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia cogente e vincolante nei confronti:
a) di tutti i Partecipanti alla Comunità Energetica Rinnovabile che aderiscono al meccanismo di condivisione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, prodotta dagli impianti nella disponibilità diretta e sotto il controllo della “CER”, in conformità a quanto disposto dall’art. 31 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
b) degli Organi statutari della “CER”, ivi inclusi l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea dei Partecipanti, nei limiti delle rispettive attribuzioni;
c) degli uffici tecnici, gestionali e amministrativi incaricati del coordinamento e della gestione operativa della “CER”.
Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere formulate, alternativamente:
a) dagli Organi statutari della “CER”, secondo le competenze stabilite dallo Statuto;
b) da un numero qualificato di Partecipanti pari almeno a un decimo (1/10) del totale degli iscritti alla “CER”, a condizione che la proposta sia corredata da relazione illustrativa e conforme agli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea.
Le modificazioni al presente Regolamento acquisiranno efficacia ex nunc, a decorrere dalla data della loro approvazione da parte dell’Organo amministrativo, così come previsto dall’articolo dello Statuto.
Resta impregiudicata la prevalenza delle disposizioni statutarie, ove incompatibili, ai sensi dei principi generali in materia di fonti normative interne.

## TITOLO II
## FINALITÀ E ATTIVITÀ

### Articolo 3 – Finalità istituzionali e attività strumentali della CER
La “CER” si configura quale *soggetto giuridico collettivo* di natura non lucrativa, ispirato a principi di sussidiarietà, solidarietà e sostenibilità, con l’obiettivo di costituire un modello funzionale e replicabile di aggregazione sinergica delle competenze, esperienze, qualificazioni e risorse professionali, tecnologiche e territoriali dei Partecipanti, sia pubblici che privati.
In qualità di Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, la “CER” si propone di perseguire in via principale la generazione di benefici ambientali, economici e/o sociali in favore dei propri Partecipanti e, più in generale, della collettività,

mediante l'autoproduzione e la condivisione di energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti situati all'interno degli ambiti territoriali definiti dal comma 2, del medesimo articolo 31 del D.lgs. 199/2021, nella disponibilità e sotto il controllo della CER medesima.
Al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, la "CER" potrà attuare, in via diretta o indiretta, anche mediante convenzioni, intese, accordi di programma o partenariati con soggetti pubblici e privati, le seguenti attività strumentali, secondarie o accessorie, come meglio specificate nel presente Regolamento attuativo:
a) promuovere, incentivare e partecipare allo sviluppo di modelli innovativi di governance energetica e di generazione distribuita, con particolare riferimento alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche avanzate per la produzione, gestione, accumulo, distribuzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili;
b) reperire e attivare ogni possibile strumento di finanziamento, sia pubblico che privato, utile alla realizzazione degli scopi istituzionali, con accesso a fondi strutturali, bandi PNRR, contributi europei, regionali o locali, nonché a forme di sostegno da parte di enti erogatori o fondazioni bancarie;
c) attivare e coordinare, anche mediante partenariati con enti di ricerca, università e istituzioni accademiche, pubbliche e private, progetti di ricerca scientifica applicata e sperimentazione nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale;
d) assistere e accompagnare l'ideazione, la progettazione, la validazione, la realizzazione e il monitoraggio di progetti pilota per la valorizzazione delle *Fonti Energetiche Rinnovabili* (F.E.R.), compresi quelli finalizzati al bilanciamento e alla flessibilità della rete elettrica locale;
e) aderire a network e organismi, nazionali e internazionali, nonché promuovere la cooperazione istituzionale e tecnica con enti pubblici territoriali, imprese, associazioni, start-up innovative e altri soggetti operanti nei settori della transizione ecologica, dell'energia sostenibile e dell'economia circolare;
f) promuovere e divulgare le attività e i risultati ottenuti, anche mediante organizzazione di convegni, seminari, workshop, eventi divulgativi e attività formative rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e agli enti del Terzo settore;
g) gestire, direttamente o tramite terzi, servizi accessori, strumentali e complementari all'attività di produzione, accumulo, distribuzione, autoconsumo collettivo e condivisione dell'energia rinnovabile, ivi inclusi i servizi di gestione smart dei flussi energetici e di ottimizzazione dei consumi;
h) svolgere ogni altra attività, anche di natura consulenziale o tecnica, che risulti connessa o funzionalmente utile alla realizzazione delle finalità statutarie, nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti e coerentemente con il disposto degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017, se ed in quanto applicabili.

**Articolo 4 – Ulteriori attività**
Le attività della "CER" saranno svolte nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, democraticità, partecipazione e responsabilità sociale, con particolare attenzione all'inclusione delle fasce vulnerabili della popolazione e alla promozione di modelli locali di sviluppo sostenibile, ai sensi dell'Agenda ONU 2030 e del Regolamento (UE) 2023/2411.

## TITOLO III
## ADESIONE ALLA CER

**Articolo 5 – Procedura di ammissione alla Comunità Energetica Rinnovabile**

Possono accedere alla qualifica di Partecipanti alla "CER" i seguenti soggetti, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento:

a) persone fisiche;

b) micro, piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla Comunità non integri esercizio dell'attività commerciale e industriale principale ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 199/2021;
c) enti dotati di personalità giuridica di diritto privato, ivi incluse le fondazioni;
d) enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti religiosi, gli enti del Terzo Settore, gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni pubbliche iscritte nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 196/2009.

**5.1. Domanda di ammissione – Effetti giuridici e documentazione**.
La presentazione della domanda di ammissione alla "CER" non comporta in capo al soggetto istante alcun diritto soggettivo, pretesa, aspettativa legittima o interesse giuridicamente rilevante all'ammissione medesima, restando subordinata al compimento di tutti gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità, per i soggetti consumatori i seguenti documenti: copia del contratto di adesione e del mandato conferito alla CER per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, conforme al modello GSE, salvo quanto previsto con ampio riferimento al contratto di adesione.
**5.2. Richiesta di integrazione documentale**
L'Organo amministrativo" competente della "CER" può richiedere, con atto motivato e in forma scritta, integrazioni documentali o chiarimenti istruttori, da fornirsi inderogabilmente entro e non oltre il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
**5.3. Rigetto della domanda di ammissione**.
In caso di diniego dell'ammissione, fermo restando il principio di partecipazione aperta e volontaria sancito dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 199/2021, l'Organo amministrativo competente della "CER" redige apposita relazione motivata, nella quale espongono in modo sintetico, ma circostanziato, le ragioni ostative all'accoglimento, in relazione alla coerenza del profilo soggettivo del richiedente con le finalità e gli interessi perseguiti dalla CER.

**Articolo 6 – Permanenza nella Comunità e criteri di esclusione**

**6.1. Condizioni per la permanenza**
La permanenza in qualità di Partecipante alla "CER" è subordinata al rigoroso rispetto: delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento; delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli Organi amministrativi della CER; degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, anche in relazione alla trasparenza dei dati energetici e amministrativi richiesti ai sensi del D.M. 414/2023.
**6.2. Esclusione**
La perdita della qualifica di Partecipante può avvenire nei casi e con le modalità stabilite nello Statuto della CER nonché secondo quanto previsto dalla normativa di settore. In particolare, costituiscono cause di esclusione: a) l'inosservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie; b) la reiterata inadempienza agli obblighi di rendicontazione e comunicazione richiesti dalla CER; c) la cessazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 31, comma 2, D. Lgs. 199/2021; d) la condotta contraria agli scopi mutualistici e solidaristici perseguiti dalla CER, valutata dagli Organi preposti con provvedimento motivato, previa audizione del Partecipante interessato.
**6.3. Procedimento di esclusione: garanzie partecipative e motivazione**
Avvio del procedimento. In ipotesi di violazione delle disposizioni statutarie o regolamentari, ovvero in presenza di condotte o situazioni soggettive ostative alla permanenza del Partecipante nella Comunità, gli Organi della CER danno formale avvio al procedimento di esclusione mediante comunicazione scritta, contenente: a) l'indicazione analitica dei fatti e delle condotte contestate; b) la norma statutaria o regolamentare presuntivamente violata; c) l'invito a presentare, entro il termine

perentorio di quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni, documenti giustificativi o richieste di audizione personale.

**6.4. Contraddittorio procedimentale**

Durante tale fase, il Partecipante interessato ha diritto: ad accedere alla documentazione istruttoria ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990; a essere ascoltato personalmente, anche in forma orale su richiesta; a farsi assistere da persona di fiducia o da consulente legale.

**6.5. Decisione motivata e impugnabilità interna**.

Decorso il termine di cui al comma 1 e valutate le eventuali difese presentate, gli Organi della "CER" adottano deliberazione motivata di esclusione, con specifica menzione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e buon andamento. Contro il provvedimento è ammesso ricorso interno dinanzi al Consiglio di amministrazione da proporsi a pena di decadenza entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima. L'esclusione ha effetto dalla data di adozione della delibera, salvo diversa decorrenza espressamente indicata nella medesima.

**6.6. Facoltà di recesso.**

Ogni Partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla Comunità Energetica Rinnovabile, purché nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto. Il recesso ha effetto decorsi **sei mesi** dalla ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della comunicazione formale contenente la volontà di recedere, redatta per iscritto e motivata.

Il recesso non può essere esercitato in modo da compromettere la **continuità funzionale, tecnica ed economica** della CER. Qualora il numero di recessi notificati contestualmente o in un arco temporale ravvicinato superi il **2% dei partecipanti**, il Consiglio Direttivo può disporre la **sospensione temporanea dell'efficacia dei recessi**, per un periodo massimo di **sei mesi**, al fine di consentire l'adozione di misure correttive, la ricerca di nuovi aderenti o la revisione della configurazione.

## TITOLO IV
## ORGANIZZAZIONE DELLA CER

### Articolo 7 – Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della CER è affidata ad un Organo Amministrativo Collegiale, denominato Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) membri, nominati secondo quanto previsto dallo Statuto.

Sono altresì Organi della "CER".

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei soci Partecipanti;
- l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 e, se del caso, dell'art. 2477 c.c. qualora nominato

Gli Organi sopra indicati esercitano le rispettive funzioni nel rispetto delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel quadro delle finalità istituzionali e degli obiettivi operativi della Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

### Articolo 8 – Banca Dati e Piattaforma Informatica della CER

1. Il referente, oltre quanto previsto dall'art.10, istituisce, mantiene e aggiorna costantemente una Banca Dati informatizzata (di seguito, anche "Piattaforma"), avente ad oggetto la raccolta, gestione e consultazione delle informazioni relative ai Partecipanti alla "CER".
2. La predetta Banca Dati/Piattaforma ha le seguenti finalità: a) garantire la verifica permanente del possesso e della permanenza dei requisiti di ammissione e partecipazione alla Comunità

Energetica Rinnovabile; b) consentire il monitoraggio della corretta osservanza da parte dei Partecipanti degli obblighi normativi in materia di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia rinnovabile, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e delle pertinenti disposizioni dell'ARERA e del GSE; c) supportare gli Organi della "CER" nella programmazione, gestione e selezione delle attività e dei progetti da attuare; d) rilevare le necessità energetiche, le disponibilità infrastrutturali e la capacità produttiva dei Partecipanti, anche ai fini della pianificazione strategica e della rendicontazione tecnico-amministrativa.

3. I dati inseriti nella Piattaforma sono forniti, sotto la propria responsabilità, dai Partecipanti (persone fisiche o giuridiche), i quali assumono espressamente l'impegno alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla "CER".

4. I Partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente e spontaneamente ogni variazione dei dati già conferiti, nonché a fornire ulteriori informazioni eventualmente richieste dagli Organi della CER, ai fini dell'integrazione, aggiornamento o verifica delle informazioni contenute nella Piattaforma.

5. La Banca Dati deve contenere, per ciascun Partecipante, le seguenti informazioni minime:

a) In caso di persone giuridiche:

denominazione, natura giuridica e sede legale; titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili; titolarità di uno o più punti di prelievo (POD) ubicati nell'area di rilevanza territoriale della CER; eventuale copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, corredato dalle relative relazioni illustrative, ove richiesto; eventuale documentazione tecnica e autorizzativa dell'impianto, ove richiesta.

b) In caso di persone fisiche:

dati anagrafici e di contatto; titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili; titolarità di uno o più punti di prelievo (POD) sottesi all'area di interesse della CER; eventuale dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di autoconsumo e condivisione dell'energia, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli Organi amministrativi della CER possono, ove ritenuto opportuno, richiedere l'integrazione dei dati sopra elencati con le seguenti ulteriori informazioni: Indicazione preventiva (su base annua) della capacità energetica che il Partecipante si impegna a rendere disponibile alla "CER", anche in relazione ai meccanismi di condivisione dei benefici previsti dalla disciplina vigente.

## TITOLO V
## RAPPORTI TRA LA CER E I PARTECIPANTI

### Articolo 9 - Principi Generali: Partecipazione, Trasparenza e Coerenza

1. La "CER", persona giuridica in corso di iscrizione al RUNTS, avente finalità di promozione, tutela e disciplina degli interessi comuni, provvederà, per il tramite dei propri Organi statutari e in conformità ai regolamenti interni vigenti, alla gestione delle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti. Tale azione si estrinsecherà nella definizione dei diritti e degli obblighi reciproci, nella regolamentazione delle interazioni operative, economiche e finanziarie, nonché nella prevenzione e risoluzione conciliativa o giudiziale delle eventuali controversie che dovessero insorgere, tutto ciò al precipuo fine di garantire un ambiente collaborativo, equo e improntato ai canoni della buona fede e della lealtà.

2. La partecipazione effettiva e consapevole alle attività della "CER" da parte dei Partecipanti costituisce condizione *sine qua non* per la legittimità e l'efficacia delle azioni della Comunità, assicurando l'indispensabile sinergia tra le istanze, le proposte e le aspettative formulate dai Partecipanti stessi e le attività istituzionali, strategiche e operative della "CER" medesima. Tale

imprescindibilità discende dalla necessità di garantire che le deliberazioni e le strategie adottate dalla "CER" riflettano autenticamente i fabbisogni, le aspirazioni e gli interessi, anche diversificati, di tutti i soggetti coinvolti, promuovendo in tal guisa un profondo senso di appartenenza, responsabilità collettiva e coesione sociale. A tal uopo, gli Organi della "CER" si impegnano a delineare il programma delle attività e le relative procedure decisionali adottando modalità che massimizzino la facilità di accesso, l'inclusione e la rappresentatività di tutti i Partecipanti, prevedendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'implementazione di piattaforme digitali intuitive per la consultazione e la votazione, la pubblicazione anticipata e capillare degli ordini del giorno e della documentazione pertinente, l'organizzazione periodica di sessioni informative, formative e di *capacity building*, nonché la promozione di canali di comunicazione bidirezionali costanti e agevoli, atti a favorire un dialogo costruttivo e una piena trasparenza decisionale.

3. La "CER" e i Partecipanti, ciascuno per la propria sfera di competenza e azione, riconoscono la trasparenza e la coerenza delle proprie condotte imprenditoriali, intese come l'insieme delle azioni economiche, operative, gestionali, amministrative e contrattuali, quale fondamento imprescindibile per la piena attuazione e affermazione del principio di solidarietà sociale, che essi assumono quale proprio valore ispiratore e guida etica. La trasparenza, in particolare, si manifesta attraverso la chiara e tempestiva comunicazione delle decisioni adottate, dei risultati conseguiti, delle implicazioni economiche, ambientali e sociali delle attività della "CER", nonché attraverso la rendicontazione periodica e l'accessibilità dei dati rilevanti. La coerenza, d'altro canto, garantisce che tali azioni siano costantemente allineate ai valori, agli obiettivi statutari e alle direttive fondamentali della Comunità, prevenendo deviazioni e comportamenti discostanti dagli scopi prefissati. Questa duplice prospettiva è essenziale per instaurare e consolidare un solido rapporto di fiducia tra i Partecipanti, prevenire asimmetrie informative, mitigare i rischi operativi e assicurare un'equa ripartizione dei benefici e degli oneri, rinforzando così il patto fiduciario su cui si fonda la cooperazione energetica e la sostenibilità a lungo termine dell'iniziativa.

## TITOLO VI
## VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA

### Articolo 10 – Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa

**1. Gestione centralizzata in capo al Referente.**

La gestione delle attività funzionali alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa nonché all'accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dalla normativa vigente, come in rassegna all'art.8, è demandata esclusivamente al **Referente della CER**, **come deciso e nominato dall'Assembla dei soci in data 24/06/2025** e individuato nel contratto di adesione (Allegato B), conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lett. a) del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 e dalle Regole Operative GSE. Tale gestione comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:

- la presentazione delle istanze di accesso ai benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia;
- l'interfaccia diretta con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE);
- la gestione dei flussi informativi, degli atti dispositivi e delle comunicazioni ufficiali;
- l'eventuale sottoscrizione di accordi contrattuali o atti integrativi con il GSE.

**2. Conferimento di mandato da parte dei Partecipanti al Referente.**

Ciascun Partecipante, mediante sottoscrizione del modulo di adesione alla CER (Allegato B), conferisce mandato irrevocabile e con rappresentanza al Referente per il compimento di ogni attività necessaria o utile all'attuazione dei meccanismi di incentivazione e valorizzazione dell'energia, ivi inclusi gli adempimenti telematici, contrattuali e documentali presso il GSE e gli enti preposti. Il predetto mandato si intende esteso anche alla gestione dei flussi finanziari correlati ai benefici derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla vendita dell'energia elettrica immessa in rete, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e del D.M. 414/2023.

**3. Gestione delle attività di vendita dell'energia immessa in rete**.

I Partecipanti che immettono energia elettrica in rete tramite le rispettive unità di produzione conferiscono al Referente, per il tramite del medesimo Allegato B, mandato esclusivo alla vendita dell'energia eccedente non auto consumata, con facoltà per il Referente di procedere alla fatturazione, riscossione e distribuzione dei corrispettivi derivanti, anche mediante conto dedicato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento economico-finanziario della CER.

**4. Competenza esclusiva della CER per la tutela giudiziale e stragiudiziale**.

Resta in capo alla CER, per il tramite dei suoi Organi statutari, la competenza esclusiva per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti derivanti dai rapporti con il GSE, ove insorgano controversie, contenziosi o situazioni giuridiche soggettive lesive dell'interesse comune. I Partecipanti si intendono rappresentati a tal fine dalla CER, salvo espressa previsione di intervento o collaborazione.

**5. Obblighi di collaborazione e buona fede contrattuale**.

I Partecipanti si obbligano a non attuare comportamenti pregiudizievoli rispetto all'esecuzione dei mandati conferiti, nonché a cooperare in buona fede con il Referente e con gli Organi della CER per la corretta esecuzione dei procedimenti amministrativi e contrattuali volti alla valorizzazione e incentivazione dell'energia. Qualsiasi atto di iniziativa autonoma in contrasto con il presente articolo sarà considerato inadempimento grave, con riserva di esclusione dalla Comunità.

**Articolo 11 – Configurazioni Attive ai fini dell'Erogazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso**

1. La "CER" si impegna a sviluppare e ad implementare, con la massima diligenza e professionalità, tutte le iniziative e le attività connesse agli scopi primari e alle finalità istituzionali del proprio Statuto sociale. Tale operatività si estenderà sull'intera circoscrizione territoriale ricadente nell'ambito di competenza delle cabine primarie incluse nel documento denominato Elenco Delle Cabine Primarie, il quale sarà formalmente approvato dal Consiglio di amministrazione e tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale della "CER" assumendo carattere vincolante per le attività ivi previste.
2. Fatta salva l'espressa facoltà di successiva integrazione, revisione ed estensione del predetto elenco di cui al comma 1, la "CER" garantisce che, già in sede di costituzione e prima operatività, l'Elenco Delle Cabine Primarie dovrà includere, in via non limitativa e con carattere mandatorio, le Cabine Primarie specificamente indicate nell'allegato identificato come "Area di Competenza". Ciò assicura una base operativa definita sin dall'inizio.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle Cabine Primarie sopra menzionate sono quelli precisamente definiti ed individuati ai sensi dell'articolo 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD), e dovranno essere considerati nella versione vigente al momento della presentazione di ciascuna specifica domanda di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, al fine di garantire la piena conformità normativa e regolamentare.

4. All'interno degli ambiti territoriali di riferimento di ciascuna delle cabine comprese nell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare espletate, promosse e coordinate le seguenti attività fondamentali, volte a massimizzare l'efficacia del servizio:

**Attività di promozione e diffusione**: Saranno condotte campagne informative capillari, seminari, incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento attivo e la collaborazione sinergica degli organi direttivi e/o dei membri qualificati delle entità competenti in materia di autoconsumo diffuso, con l'obiettivo di divulgare i benefici e le modalità di accesso al servizio.
**Presentazione e gestione delle istanze tecniche e amministrative**. Tutte le istanze, comunicazioni e richieste di attivazione delle configurazioni tecniche e amministrative necessarie per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e ai correlati meccanismi incentivanti, saranno presentate e gestite in via esclusiva dal Referente della CER, quale unico soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a) del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414. Ai Partecipanti non è richiesto alcun adempimento diretto nei confronti del GSE o di altri soggetti istituzionali coinvolti, né è loro consentito, in via autonoma, intraprendere iniziative procedurali parallele o alternative. La CER garantisce – per il tramite del Referente – supporto completo, continuità operativa e regolarità procedurale nell'interesse collettivo, assicurando la celerità, la conformità normativa e la tracciabilità di tutte le attività istruttorie, anche mediante l'utilizzo di apposita piattaforma digitale interna.
**Incentivazione e supporto alla partecipazione**: Saranno poste in essere tutte le misure opportune per incentivare e facilitare la più ampia partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con particolare attenzione al coinvolgimento degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni Pubbliche, riconoscendone il ruolo strategico nella promozione dell'autoconsumo diffuso a livello territoriale.

## TITOLO VII
## ENTI LOCALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Articolo 12 – Partecipazione di Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

1. **Conferimento del Diritto di Superficie**. Gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni, i cui ambiti territoriali ricadano all'interno delle "Aree di Competenza" della "CER" hanno la facoltà di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) mediante il conferimento del diritto di superficie su aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale adesione si intende ad integrazione delle previsioni di cui agli articoli precedenti.
2. **Finanziamento degli Impianti da Parte del Soggetto Promotore**. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, qualora sia stata presentata esplicita richiesta dall'Ente Locale o dalla Pubblica Amministrazione interessata, la "CER" potrà disporre la realizzazione degli impianti con oneri, integralmente o parzialmente, a carico del Soggetto Promotore nei limiti della disponibilità del "Plafond per Estensioni Impianti" all'uopo stanziato dal "Promotore" medesimo.
3. **Modalità di Presentazione delle Richieste**. Le istanze di cui al comma 2 dovranno essere formulate per iscritto e presentate all'Organo Amministrativo della "CER", utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale della "CER".
4. **Obblighi di Riscontro della CER**. A seguito del ricevimento della richiesta, gli Organi della "CEE" avranno l'obbligo di fornire un riscontro circostanziato, che includa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni: (i) Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione degli impianti proposti. (ii) Condizioni economiche per la costituzione del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti. (iii) Ulteriori

benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti pubblici o altri incentivi a favore dell'Ente.

5. **Termini per l'Accettazione o il Rigetto della Proposta**. Entro il termine perentorio di venti (20) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, l'Ente Locale o la Pubblica Amministrazione interessata dovrà manifestare la propria accettazione o il proprio rigetto della proposta, senza necessità di addurre ulteriori motivazioni.

6. **Sottoscrizione di Convenzione**. In caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o la Pubblica Amministrazione si impegna a sottoscrivere una specifica convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la regolamentazione analitica dei reciproci rapporti giuridici ed economici.

## TITOLO VIII
## RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

### Articolo 13 - Ripartizione dei Benefici

1. La distribuzione dei benefici economici e di altra natura scaturenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione facenti capo alla disponibilità e al controllo del referente, sarà effettuata nel rispetto dei principi di parità di trattamento tra i Partecipanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la quota degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia da destinarsi ai singoli Soci, denominata "Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici" (CRCE), sulla base del criterio "Ripartizione egualitaria tra i Soci", ove ciascun Socio riceve una quota identica dell'importo complessivo disponibile per la redistribuzione

3. **Formula di calcolo**

- RBS = (TRC – Canone Esco – Fondo di Riserva – Spese di Gestione)/Numero totale dei soci

**Legenda dei termini:**

| Sigla | Significato |
|---|---|
| **RBS** | Restituzione Beneficio al Singolo Socio |
| **TRC** | Totale Ricavi Condivisi da Tariffe Incentivanti annue disponibili per la redistribuzione |
| **Canone ESCO** | Corrispettivo annuo dovuto alla "PlanGreen 2E S.r.l." per i servizi di gestione e supporto |
| **Fondo di Riserva** | Quota pari al **25%** del beneficio annuale netto (al netto del canone del fornitore) da accantonare per fronteggiare eventuali disavanzi futuri |
| **Spese di Gestione** | Oneri generali di funzionamento della CER, inclusi i costi amministrativi |

4. **Cadenza e modalità di calcolo**

- Il calcolo del CRCE spettante a ciascun Socio sarà effettuato al termine di ciascun anno, a partire da un anno dalla data di presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
- La Comunità trasmetterà comunicazione formale dell'importo spettante al Socio entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno di riferimento.

5. **Tempistiche di versamento**

Il versamento del CRCE a favore del Socio sarà effettuato entro 45 giorni dalla fine del anno di riferimento, con accredito diretto sul conto corrente comunicato all'atto di adesione.

L'erogazione avverrà in conformità al regime fiscale vigente applicabile al singolo Socio, con l'applicazione di eventuale ritenuta d'acconto o certificazione ai fini fiscali, ove prevista.

**Articolo 14 - Priorità del pagamento del Canone al Fornitore di Servizi Energetici**

In via prioritaria, e prima di procedere alla determinazione e distribuzione del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici (CRCE) in favore dei Soci, la Comunità Energetica Rinnovabile provvederà al pagamento integrale del Canone contrattualmente dovuto alla società PlanGreen 2E S.r.l., quale soggetto fornitore dei servizi e delle infrastrutture tecniche funzionali alla produzione e condivisione dell'energia elettrica rinnovabile. Tale priorità si fonda sul principio secondo cui l'attività della CER si basa strutturalmente sull'energia immessa in rete tramite gli impianti nella disponibilità di "PlanGreen 2E S.r.l.", da considerarsi parte essenziale e abilitante della configurazione di autoconsumo collettivo e della fruizione delle tariffe incentivanti. Pertanto, la sussistenza e regolarità dei flussi energetici condivisi rappresenta una condizione necessaria e inderogabile per l'esistenza stessa della Comunità e per il riconoscimento dei relativi benefici economici da parte del GSE.

## TITOLO VIII
## FONDO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA E DESTINAZIONE DEI BENEFICI

**Articolo 15 - Disposizioni Relative al Fondo di Contrasto alla Povertà Energetica e Destinazione dei Benefici**

La "CER" avrà facoltà di istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica" con la precipua finalità di erogare benefici economici aggiuntivi e integrativi in favore di quei Partecipanti consumatori della CER che versino in comprovate condizioni di particolare fragilità socioeconomica o di indigenza (di seguito, i "Partecipanti in Fascia Protetta"). L'elenco dei Partecipanti consumatori rientranti in tale categoria sarà compilato e approvato dal Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto alla prima occasione utile all'Assemblea degli associati e qualora lo si ritenesse opportuno dall'Amministrazione comunale competente. Il riparto del Fondo avviene in via aggiuntiva rispetto al CRCE ordinario. Per le modalità di ripartizione degli importi destinati al predetto Fondo si fa espresso rinvio a quanto indicato nel precedente "Art.13 Ripartizione dei Benefici". I Partecipanti in Fascia Protetta conservano il diritto alla percezione del CRCE di cui all'Art. 13, a cui si somma il beneficio integrativo derivante dal Fondo. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere capitalizzato mediante le seguenti fonti di alimentazione: una quota parte dei benefici economici riconosciuti in favore della CER, in conformità a quanto stabilito al precedente comma 3); Erogazioni liberali; Contributi e/o finanziamenti di natura pubblica o privata; Devoluzioni volontarie dei benefici economici spettanti ai singoli Partecipanti; Una porzione della tariffa incentivante afferente all'energia condivisa eccedente il valore soglia di condivisione, qualora tale eccedenza sia destinata a finalità di carattere sociale.
Il Socio può optare per la devoluzione del proprio CRCE al Fondo di povertà energetica mediante comunicazione scritta a seguito della notifica annuale dei benefici. In tal caso, la ripartizione viene gestita come compensazione contabile: il sistema registra la rinuncia nominativa del socio e l'equivalente incremento del Fondo, garantendo la tracciabilità storica della donazione senza necessità di flussi monetari bancari tra il Socio e la CER.

Il documento programmatico di cui al comma che precede dovrà essere predisposto dagli Organi della CER entro il primo trimestre di ciascun esercizio finanziario. L'approvazione di detto documento non potrà in alcun caso avvenire successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo afferente all'esercizio precedente. Sarà facoltà degli Organi della CER procedere, con cadenza annuale, alla revisione dei criteri di ripartizione e assegnazione dei benefici, in considerazione delle iniziative programmatiche promosse dalla CER nel pieno rispetto delle finalità statutarie. I Partecipanti non potranno vantare alcuna pretesa o diritto dissimile rispetto alla distribuzione dei benefici operata dalla CER, la quale si intende integralmente accettata da ciascun Partecipante all'atto dell'adesione. Gli Organi della CER avranno altresì facoltà di destinare

eventuali eccedenze dei benefici economici derivanti dall'attività della comunità energetica a supporto di investimenti in impianti a fonti rinnovabili a beneficio diretto dei Partecipanti stessi, con le modalità che riterranno più opportune e consone e conformemente ai principi statutari, con particolare riferimento alle azioni volte al contrasto della povertà energetica, purché nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti nazionali vigenti.

## TITOLO XI
## CONTRIBUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CER

### Articolo 16 – Contribuzione ai fini del funzionamento della "CER"

1. Gli Organi amministrativi della "CER", detengono la potestà, a proprio insindacabile giudizio, di imporre nel futuro ai Partecipanti un contributo annuale, la cui entità e misura potranno essere differenziate, in rigorosa osservanza e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento. Tale contributo sarà irrevocabilmente sottoposto alla ratifica dell'Assemblea dei Partecipanti, su proposta vincolante del Comitato di Gestione.
2. La determinazione dell'esatto ammontare delle spese indispensabili al compiuto svolgimento dell'attività della "CER" dovrà imprescindibilmente conformarsi alle modalità stabilite e codificate nello Statuto.
3. In concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo, gli Organi della "CER" sono tenuti a procedere alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà inequivocabilmente risultare l'importo delle quote da devolvere al fondo di gestione e il correlato piano di riparto.
4. I contributi così deliberati e ratificati saranno considerati perentoriamente esigibili a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento e graveranno sui Partecipanti che risulteranno formalmente iscritti a tale data.

*In ottemperanza alla delibera dell'Assemblea dei soci del 24/06/2025, il presente Regolamento è **pienamente operativo ed efficace**, disciplinando le attività e i rapporti all'interno della Comunità Energetica Rinnovabile.*